



UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative



MASTER di I LIVELLO

"Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali"

a.a. 2016/2017

Politiche e Diritto dell'Immigrazione

Prof. ssa Daniela Puglisi

Diritto-dovere all'istruzione

- I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, **indipendentemente dalla regolarità** della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.
- Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.
- I minori possono frequentare i CPIA dopo il compimento dei 16 anni. *(Alcuni accordi a livello locale consentono l'iscrizione ai CPIA di studenti quindicenni)*

Irrilevanza della regolarità del soggiorno

- I minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione.
- I minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

Documentazione anagrafica

- All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno e il codice fiscale, se ne è in possesso.
- I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (non pregiudicante il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado).

Documentazione sanitaria

La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari.

Documentazione scolastica

La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine.

In mancanza, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di scuola precedentemente frequentato.

Iscrizioni

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Nel caso di iscrizione in corso d'anno, se la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero o italiano, è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si ***motiva il diniego all'iscrizione.***

Distribuzione di alunni stranieri nelle scuole

Non deve superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola.

In nessun caso le scuole possono rifiutare l'iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana, non essendo ciò consentito dalla normativa vigente.

Legittimo rifiuto

- Se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l'iscrizione.
- Se un minore viene iscritto in corso d'anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.
- Se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per la frequenza della classe prima.

Illegittimo rifiuto

È illegittimo il rifiuto dell'iscrizione per qualsiasi altro motivo, a titolo esemplificativo:

- mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;
- inadeguatezza delle competenze possedute ;
- età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado;
- superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.

Diritto allo studio

Ai minori stranieri presenti sul territorio:

si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali attraverso:

i servizi di sostegno didattico per la prevenzione della dispersione scolastica, le misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto senza discriminazioni fondate sulla regolarità del soggiorno o residenza.

Inserimento nelle classi e percorso scolastico

Classe di inserimento

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani

Infrasedicenni

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (non oltre quella immediatamente inferiore o superiore), tenendo conto:

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;
2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
3. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e dopo un confronto con la famiglia.

Distribuzione nelle classi

- La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri.
- Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.

Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: interventi individualizzati o per gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

Laboratori linguistici

Fasi di apprendimento dell'italiano:

1. Fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 ***per comunicare***

Si richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come “un intervento efficace” dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati.

1. Fase "ponte" di accesso all'***italiano dello studio***;

2. Fase degli apprendimenti comuni.

Legittimità degli interventi separati dalla classe

L'inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:

- è finalizzato a promuovere pari opportunità;
- è adottato sulla base di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo;
- il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo;
- l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti.

Piani Didattici Personalizzati BES

La recente normativa sui Bisogni Educativi Speciali ha incluso nella terza area lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: essi necessitano innanzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato.

Le misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.

L'adattamento dei programmi si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un Piano Didattico Personalizzato che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno.

La durata dell'adozione del PDP è estremamente personale e varia in base ai progressi dell'alunno.

Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Obiettivi comuni per i piani didattici:

- **attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;**
- **sospensione temporanea di alcuni insegnamenti** (nel I quadrimestre), ritenuti inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- **selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline**, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adeguate in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);

- **sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1** o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- **individuazione di strategie didattiche** coerenti con l'effettiva situazione di partenza e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

➤ **rimodulazione dei contenuti**, escludendo in parte o totalmente quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

Valutazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento.

L'adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione.

Criteria per la valutazione

Privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Il team dei docenti di classe può stabilire che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni alla base di tale decisione, nei seguenti casi:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
- allievi che richiedono tempi più lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

Nell'ottica formativa della valutazione

è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- percorso scolastico pregresso;
- motivazione ad apprendere;
- regolarità della frequenza;
- impegno e partecipazione alle attività scolastiche;
- progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell'ottica di una ***verifica efficace*** è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive;
- scelta tra vero-falso;
- scelta multipla con una sola risposta;
- scelta multipla con più risposte;
- completamento;
- numero di items ridotti;
- tempi di svolgimento più lunghi;
- possibilità di consultare testi;
- presenza di un tutor.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :

dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare;

delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

Conseguimento del titolo conclusivo

La normativa relativa agli esami conclusivi di un ciclo di istruzione d'esame non consente di differenziare le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati.

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato ci deve essere un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione.

Nel colloquio orale è consigliabile valorizzare i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Esame di stato secondaria di I grado

Può essere utile ricordare che:

- Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate.
- Occorre considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza.
- Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.

- La seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame per gli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana.
- Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali.
- Nel caso di studenti stranieri inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (altri BES) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

Prove d'esame

Le prove dell'esame di licenza devono essere predisposte tenendo presente le competenze essenziali in possesso dello studente.

Le prove scritte ed orali per l'alunno straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- Prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- Facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- Consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- Concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

Flessibilità nelle prove d'esame

Indicazioni nella stesura delle tracce:

- a ventaglio (diverse modalità e tipologie di prove);
- a gradini (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);
- a contenuto facilitato e conosciuto dall'allievo.

*Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo.
(Socrate)*

Grazie!